

- 1.c) l'autorità nazionale di regolamentazione possa obbligare con la propria decisione la menzionata impresa di telecomunicazioni, che non dispone di un rilevante potere di mercato, a negoziare in buona fede sull'interconnessione di servizi di comunicazioni SMS e multimediale tra sistemi di imprese, talché nel corso delle trattative commerciali vengano presi in considerazione gli obiettivi perseguiti attraverso l'interconnessione e le stesse trattative debbano muovere dalla premessa che l'operatività dei servizi SMS e multimediali tra sistemi di imprese possa realizzarsi a condizioni ragionevoli, di modo che l'utente abbia la possibilità di ricorrere ai servizi di comunicazione.
- 2) Se sulla valutazione delle questioni summenzionate influisca la natura della rete della iMEZ Ab e la circostanza se la iMEZ Ab vada considerata quale operatore di reti pubbliche di comunicazione elettronica.

(¹) GU L 108, pag. 7.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 9 maggio 2008 —
Dr. Susanne Gassmayr/Bundesministerin für Wissenschaft
und Forschung**

(Causa C-194/08)

(2008/C 197/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Dr. Susanne Gassmayr

Convenuto: Bundesministerin für Wissenschaft und Forschung

Questioni pregiudiziali

- 1) 1. Se l'art. 11, nn. 1, 2 e 3, della direttiva (CEE) del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/85/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (¹), abbia efficacia diretta.
2. In caso di risposta affermativa alla questione sub 1), se le dette disposizioni debbano essere interpretate nel senso che nei periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e/o durante il congedo di maternità la lavoratrice ha ancora diritto al pagamento di un'indennità per permanenza sul luogo di servizio e, all'occorrenza, prestazione di attività professionale [in prosieguo: l'«indennità di presenza e intervento»].

3. Se tale diritto competa, in ogni caso, quando lo Stato membro interessato ha optato per un sistema che mantiene una «retribuzione» in linea di principio globale, escludendo tuttavia le cd. attribuzioni accessorie (di cui all'art. 15 del Gehaltsgesetz [legge austriaca sulle retribuzioni; in prosieguo: il «GehG»] 1956) per servizio effettivo, come l'indennità di presenza e intervento qui controversa.
- 2) Nel caso in cui le disposizioni suddette non abbiano effetti diretti, se gli Stati membri debbano recepirle assicurando alla lavoratrice in regime di astensione obbligatoria dal lavoro a causa di gravidanza e/o di maternità il mantenimento dell'indennità di presenza e intervento, benché detta lavoratrice non presti in tale arco di tempo i servizi corrispondenti.

(¹) GU L 348, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale
Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italia) il 14 maggio
2008 — Acoset SpA/Conferenza Sindaci e Presidenza Prov.
Reg. ATO Idrico Ragusa e a.**

(Causa C-196/08)

(2008/C 197/14)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Parti nella causa principale

Ricorrente: Acoset SpA

Convenuti: Conferenza Sindaci e Presidenza Prov. Reg. ATO Idrico Ragusa e a.

Questione pregiudiziale

Se è conforme al diritto comunitario, in particolare agli obblighi di trasparenza e libera concorrenza di cui agli articoli 43, 49 e 86 del Trattato, un modello di società mista pubblico-privata costituita appositamente per l'espletamento di un determinato servizio pubblico di rilevanza industriale e con oggetto sociale esclusivo, che sia direttamente affidataria del servizio in questione, nella quale il socio privato con natura «industriale» ed «operativa», sia selezionato mediante una procedura di evidenza pubblica, previa verifica sia dei requisiti finanziari e tecnici che di quelli propriamente operativi e gestionali riferiti al servizio da svolgere e alle prestazioni specifiche da fornire.